

## Deliberazioni di C. C. n. 44 del 27.09.2012 e n. 30 del 08.09.2014

CATEGORIA	ALIQUOTA	DETRAZIONI
Abitazione principale [soltanto categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)] e relative pertinenze [categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate] <i>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.</i>	<b>4 per mille</b>	Fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta: € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
Altri fabbricati (incluse aree fabbricabili)	<b>10,6 per mille</b>	
Altri fabbricati (cat. da D1 a D9)	<b>7,6 per mille (Stato) 3,0 per mille (Comune)</b>	
Terreni agricoli	<p style="text-align: center;"><b>Esenzione</b> [art. 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 - legge di stabilità 2016 / lettera h) del comma 1 art.7, comma, lett. h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504]</p> <p>In quanto il Comune di Calatabiano ricade tra quelli in cui i terreni agricoli sono esclusi dal pagamento ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze n. 09 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18. Giugno 1993" (a cui è allegato elenco dei comuni ricadenti in aree montane e parzialmente montani)</p>	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D 10)	<b>ESENTI</b>	
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	<b>ESENTE</b>	

### ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE:

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e che il cittadino risulti pensionato dello Stato estero di residenza.

### UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO

Sono soggette ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50% le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione della riduzione, il soggetto

passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

#### **VERSAMENTI AL COMUNE**

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, salvo unico versamento entro la data del 16 giugno.

L'imposta può essere corrisposta mediante F24 utilizzando il codice tributo Ente B384 ed i codici tributi:

- 3912 IMU per le abitazioni principali (soltanto categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze
- 3916 IMU per le aree fabbricabili
- 3918 IMU altri fabbricati
- 3930 IMU altri fabbricati categoria D da D1 a D9 (3 per mille - Comune)

#### **VERSAMENTI ALLO STATO**

3925 IMU altri fabbricati categoria D da D1 a D9 (7,6 per mille - Stato)

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE**

G. Brazzante

#### **IL SINDACO**

dott. G. Intelisano